

DIRETTIVA PEC

MISE, 13 LUGLIO 2015

Nuove indicazioni ministeriali per la gestione e la verifica degli indirizzi di posta elettronica certificata

Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia, ha emanato una direttiva all'Ufficio del Registro delle Imprese che dispone una serie di controlli sugli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) delle imprese da compiere sia sugli indirizzi già iscritti, sia su quelli di cui si deve richiedere l'iscrizione.

La Direttiva vuole assicurare il corretto funzionamento della PEC in modo che possa essere utilizzata da qualsiasi soggetto - pubblico o privato - intenzionato a comunicare con l'impresa, con un notevole risparmio di costi e di tempo rispetto all'utilizzo delle comunicazioni cartacee; inoltre, mira a garantire la riconducibilità dell'indirizzo a quell'impresa e solo a quella, evitando che terzi soggetti possano ingerirsi nella gestione della corrispondenza.

Per poter essere correttamente iscritto e mantenuto nel Registro delle Imprese, la Direttiva richiede che l'indirizzo PEC abbia tre requisiti fondamentali:

1. **ogni impresa** deve obbligatoriamente comunicare per l'iscrizione al Registro delle Imprese **un indirizzo PEC**; tale l'indirizzo deve essere e rimanere **attivo e funzionante**. Pertanto occorre verificare periodicamente che la casella di posta non sia piena e che sia possibile inviare e ricevere e-mail (ad es. inviando una comunicazione di prova al proprio indirizzo, verificando la ricezione delle ricevute di accettazione e di consegna della mail).
2. occorre che sia **riconducibile** all'impresa; non può quindi essere, ad esempio, l'indirizzo del professionista che curi la contabilità dell'impresa o che abbia provveduto alla predisposizione e spedizione dell'istanza telematica; deve, invece, essere di esclusiva proprietà e disponibilità dell'impresa;
3. è necessario da ultimo che sia **univoco**; l'indirizzo deve essere presente sulla visura di una e una sola impresa, non può essere condiviso con altre imprese anche nel caso in cui coincidano ad es. soci ed amministratori di due società.

La verifica di questi requisiti viene svolta dall'Ufficio del Registro delle Imprese quando un'impresa presenta **l'istanza di iscrizione o modifica di un indirizzo di PEC**. Sulla scorta di quanto specificato nella Direttiva, in caso di irregolarità, l'Ufficio sospende l'istanza per 10 gg. e, nel caso in cui non venga indicato un indirizzo corretto, si procede al rifiuto dell'istanza stessa.

Con riferimento agli **indirizzi già iscritti**, invece, la verifica viene effettuata periodicamente d'ufficio e, nel caso in cui non siano riscontrati i requisiti tecnici necessari, si avvia un procedimento di cancellazione dell'indirizzo che, in assenza di rettifica da parte dell'impresa, si conclude con decreto del Giudice del Registro (art. 2191 cc).

Si ricorda che l'assenza di un indirizzo PEC sulla posizione dell'impresa, dovuta a qualsiasi causa (mancata iscrizione o avvenuta cancellazione d'ufficio) comporta la sospensione di ogni istanza telematica presentata da quella stessa impresa per un termine pari a 45 gg. per le imprese individuali e pari a tre mesi per le società; inoltre, in caso di mancata regolarizzazione, si deve procedere al rifiuto dell'istanza e all'emissione di una sanzione pecuniaria, così come disciplinato, rispettivamente, dagli artt. 2194 e 2630 cc.

Visto quanto sopra, si informa che nelle more dell'applicazione integrale della Direttiva è opportuno che le imprese si attivino per verificare il proprio indirizzo al fine di provvedere, se del caso, alla sua sostituzione presentando un'apposita istanza telematica di variazione (o iscrizione); evitando così l'avvio dei procedimenti sanzionatori già descritti.

Quanto alle modalità di iscrizione/variazione della PEC, si specifica che, oltre all'utilizzo del canale telematico di ComUnica, è possibile effettuare l'adempimento direttamente dal sito www.registroimprese.it – Pratica Semplice – Iscrizione PEC (per il procedimento è sufficiente essere in possesso di un dispositivo per la firma digitale); l'istanza è esente dal pagamento dei diritti di segreteria e dall'imposta di bollo.